



Principi relativi al trattamento delle persone private della libertà personale nell'ambito della pandemia del coronavirus (COVID-19)

pubblicato il 20 marzo 2020

(traduzione non ufficiale)

La pandemia del coronavirus (COVID-19) si è rivelata una prova di carattere eccezionale per le autorità degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Ciò comporta una sfida specifica ed intensa per il personale che opera nei vari luoghi di privazione della libertà personale quali i commissariati di polizia, gli istituti penitenziari e i servizi psichiatrici, i centri di detenzione per migranti, le residenze per persone con disabilità o anziane cosiccome le zone di confinamento recentemente istituite per le persone poste in quarantena. Pur riconoscendo la chiara necessità di adottare misure decise per combattere il COVID-19, il CPT sente il dovere di rammentare a tutti gli attori coinvolti la natura assoluta e cogente del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti. Le misure precauzionali adottate dalle autorità non devono mai giungere a configurare trattamenti inumani e degradanti delle persone private della libertà personale. Il CPT ritiene che tutte le autorità competenti nell'ambito del Consiglio d'Europa debbano attenersi ai seguenti principi:

1) Il principio di base deve essere quello di adottare ogni possibile misura per la protezione della salute e della sicurezza di tutte le persone private della libertà personale. L'adozione di tali misure contribuisce a preservare di conseguenza la salute e la sicurezza del personale.

2) Le linee guida dell'OMS sulla lotta contro la pandemia così come quelle emesse dalle autorità sanitarie nazionali e di natura clinica in ottemperanza con gli standard internazionali devono essere rispettate e pienamente messe in atto in tutti i luoghi di privazione della libertà personale.

3) La disponibilità di personale deve essere rinforzata e il personale stesso deve ricevere tutto il sostegno professionale possibile così come le misure protettive di salute e sicurezza nonché la formazione necessaria per continuare ad adempiere al proprio compito nei luoghi di privazione della libertà personale.

4) Ogni misura restrittiva adottata nei confronti di persone private della libertà personale atta a prevenire la diffusione del COVID-19 deve avere una base legale e rispettare i criteri di necessità, proporzionalità, rispetto della dignità umana e limitazione temporale. Le persone private della libertà personale devono ricevere un'informazione completa in una lingua a loro comprensibile a riguardo di tali misure.

5) Poiché lo stretto contatto personale contribuisce alla diffusione del virus, le autorità devono concentrare i propri sforzi sul ricorso a misure alternative alla privazione della libertà personale. Tale approccio assume una natura imperativa in particolare in situazioni di sovraffollamento carcerario. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero esercitare un ricorso maggiore a misure non detentive quali le alternative alla custodia cautelare, la commutazione della pena, la liberazione condizionale e la messa alla prova; il riesame dei trattamenti sanitari obbligatori (TSO), la dimissione o sistemazione di residenti di strutture per persone con disabilità o anziane nella comunità esterna. Inoltre, occorre evitare per quanto possibile la detenzione dei migranti.

6) Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, un'attenzione speciale viene richiesta nei confronti dei bisogni specifici delle persone detenute con un particolare riguardo verso quei gruppi vulnerabili o a rischio come le persone anziane e con patologie mediche preesistenti. Ciò include tra le altre cose, lo screening preventivo del COVID-19 e l'accesso ai reparti di terapia intensiva ove necessario. Inoltre, le persone detenute dovrebbero poter ricevere un'assistenza psicologica da parte del personale in tali circostanze.

7) Pur essendo legittimo e ragionevole sospendere le attività non essenziali, i diritti fondamentali delle persone private della libertà personale durante il periodo di pandemia devono essere pienamente rispettati. Ciò include in particolare il diritto di mantenere un adeguato livello d'igiene personale (incluso l'accesso all'acqua calda e ai detergenti personali) e il diritto d'esercizio all'aria aperta giornaliero (della durata di almeno un'ora). Inoltre, ogni restrizione ai contatti con il mondo esterno, inclusi i colloqui visivi, deve essere compensata da un accesso maggiore a forme di comunicazione alternative (come il telefono o Voce tramite protocollo internet o VoIP).

8) In caso d'isolamento sanitario o di messa in quarantena di una persona detenuta alla luce di un presunto o reale contagio al virus SARS-COV-2, alla persona in questione deve essere assicurato un contatto umano a livello personale su base giornaliera.

9) Le tutele giuridiche particolari per la prevenzione dei maltrattamenti di persone in custodia delle forze dell'ordine (l'accesso a un avvocato, l'accesso a un medico e la notifica delle detenzione a una terza persona) devono essere pienamente rispettate in ogni circostanza e momento. Misure di precauzione (come l'obbligo per persone sintomatiche di portare una mascherina) possono essere appropriate in tali circostanze.

10) Il monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà personale da parte di organi indipendenti, quali i meccanismi di prevenzione nazionale (NPM) e il CPT, rimane una tutela fondamentale per la prevenzione dei maltrattamenti. Gli Stati devono pertanto continuare a garantire l'accesso agli organi di monitoraggio in tutti i luoghi di privazione della libertà personale inclusi quelli in cui le persone vengono messe in quarantena. Spetta tuttavia agli organi di monitoraggio di adottare ogni precauzione in ottemperanza del principio "primum non nocere", in particolare nei confronti di persone anziane o con patologie mediche preesistenti.